DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1993

che modifica la decisione 91/648/CEE, riguardante la definizione di un addendum nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nel Regno Unito (Irlanda del Nord) in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(93/579/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che con la decisione 89/639/CEE [3] la Commissione ha approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali nella regione del Regno Unito che rientra nell'obiettivo n. 1, ossia per l'Irlanda del Nord;

considerando che il 10 dicembre 1991 la Commissione ha adottato la decisione 91/648/CEE [4] che ha definito un addendum al quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, nel quadro del regolamento (CEE) n. 866/90 relativamente al periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993;

considerando che in seguito alla ricostituzione dei prestiti è necessaria una revisione degli accordi finanziari previsti per il contributo finanziario comunitario;

considerando che il comitato di controllo costituito nel quadro dell'attuazione del regolamento (CEE) n. 866/90 per l'Irlanda del Nord ha deciso, il 3 marzo 1990, di modificare il piano di finanziamento dell'addendum al quadro comunitario di sostegno;

considerando che le modifiche proposte dal comitato di controllo implicano un nuovo piano di finanziamento del contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, sia relativamente all'ammontare complessivo che alla ripartizione per settore previsti dall'articolo 2 della decisione 91/648/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 della decisione 91/648/CEE è sostituito dal seguente:

« Il costo totale degli aspetti prioritari dell'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato ammonta a 80 490 202 ECU e le disposizioni finanziarie previste con riguardo al contributo imputabile al bilancio comunitario sono così ripartite:

(prezzi 1991 indicizzati ai prezzi del 1993, in ecu)

1. Carni	12 048 838
2. Latte e prodotti lattiero-caseari	2 712 641
3. Uova e pollame	4 218 240
4. Cereali	172 425
5. Oleaginose	0
6. Proteaginose	0
7. Patate	1 021 466
8. Ortofrutticoli	938 806
9. Fiori e piante ornamentali	59 842
10. Alimenti per animali	240 696
Totale	21 412 954

Il fabbisogno di finanziamento nazionale che ne risulta ammonta a 15 390 425 ECU circa per il settore pubblico e a 43 686 823 ECU per il settore privato. »

Articolo 2

Il Regno Unito e il Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca, nonché il dipartimento dell'agricoltura per l'Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
[3] GU n. L 370 del 19. 12. 1989, pag. 37.
[4] GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 47.